





# ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE ARCI "IL SOLE DENTRO"

In data 23 novembre 2005, presso la sede sociale della costituenda associazione Arci IL SOLE DENTRO sita a Dalmine (BG) in via Bastone, si sono riuniti per costituire un'Associazione Culturale, Ricreativa, di Promozione Sociale le Sig.re:

Ghezzi Mariarosa sociologa – consulente psicopedagogica , nata a Dalmine (BG) il 08 - 01 -1960 residente a Dalmine in Via Giotto, 54

Cavina Chiara psicologa-psicoterapeuta, nata a Roma il 18 -12 -1970 residente a Dalmine in Via Monte Bianco 12/D

Lorenzi Giulia insegnante, nata a Bergamo il 04 - 10 - 1963 residente a Verdello (BG) in Via Don Minzoni, 4

Senatore Anna, insegnante, nata a Roccapiemonte (Salerno) il 20 - 11 – 1954 residente a Dalmine in Via Piave, 6

Ghezzi Lucilla, funzionario pubblica amministrazione, nata a Bergamo il 19 - 02 – 1967 residente a Dalmine in Via Bastone, 43

.I presenti chiamano a presiedere alla riunione la signora Ghezzi Mariarosa il quale accettando l'incarico, nomina quale Segretario la signora Cavina Chiara.

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire una associazione culturale e ricreativa non a fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di partecipazione attiva alla vita sociale e ricreativa in cui i giovani e i cittadini tutti che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

Il Presidente dell'assemblea dà lettura dello Statuto che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all' unanimità

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l' associazione ad aderire all'Associazione Nazionale ARCI Nuova Associazione, e dà lettura dello Statuto nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione dell' associazione, e in cui gli astanti si riconoscono assolutamente, e che garantisce una partecipazione libera e democratica all' associazione medesima ed alla vita sociale e ricreativa di cui l' associazione è parte attiva.

I Soci, prendendo conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione del Presidente, deliberano all'unanimità di aderire all'Associazione nazionale ARCI Nuova Associazione, di accettarne lo Statuto e di assumerne la tessera nazionale quale tessera dell' associazione.

L'assemblea delibera quindi che la costituita associazione venga denominata "Il Sole Dentro" che la sua sede legale sia posta in Dalmine (BG) in via Bastone. Su proposta dell'assemblea viene nominato Presidente della costituita associazione la signora Ghezzi Mariarosa, vice presidente la signora Cavina Chiara, Segretaria la signora Lorenzi Giulia e consiglieri Senatore Anna e Ghezzi Lucilla. L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detta associazione, libero a tutti i cittadini a norma di Statuto, salvo rettifiche del Consiglio, e fissa la durata degli organi direttivi provvisori nominati in anni tre, termine al quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 23.00.

UFFICIO DI BERGAMO I

La Presidente Vloveroxom Ghecci

la Segretaria

mona love

REGISTRATO A BERGAMO 1

29 NOV. 2003

n. 11792 Serie:

Con Euro & Maritantolque

OTTEONA'

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCI "IL SOLE DENTRO"

#### Definizione e finalità

- Art. 1 L'Associazione culturale di promozione sociale Arci "Il Sole Dentro" con sede a Dalmine (BG) in via Bastone è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro.
- Art. 2 Lo scopo principale dell' Associazione è quello di promuovere attività culturali, formative, informative e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d' intervento dell' Associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

### I Soci

- Art. 3 Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
- Art.4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Non è ammesso il tesseramento temporaneo.
- Art. 5 Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diventa effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

#### Art. 6 - I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione negli orari d'apertura e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa. Ciò vale anche per i familiari conviventi dei soci, purchè si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 7 - Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonchè a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

La quota associativa verrà stabilita annualmente dal C.D. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- Art. 9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- Art. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

## Patrimonio sociale e rendiconto

Art. 11 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
- Art. 12 Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
- Art. 13 Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situzione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

## L'assemblea e il Consiglio Direttivo

Art. 14 - Partecipano all'assemblea tutti i soci che, alla data di convocazione dell'assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, o da esporsi in

bacheca almeno 15 giorni prima o da comunicare con qualunque altro sistema che venga ritenuto idoneo e opportuno per le esigenze dell'Associazione.

- Art. 15 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
- Art. 16 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.
- Art. 17 L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per il periodo prestabilito dal regolamento elettorale approvato dall'assemblea dei soci, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.
- Art. 18 L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione :
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri o dei garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
- Art. 19 L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 20 - Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'Associazione.

## Gli organismi dirigenti

Art. 21 - Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario. In caso di mancata nomina del Collegio dei Probiviri o dei Garanti il ruolo di tale collegio sarà assunto dall'organismo associativo di livello superiore

Art. 28 - Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonchè di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.

- Art. 29 I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno il diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.
- Art. 30 Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili tra di loro.

## Scioglimento dell'Associazione

Art. 31 - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per analoghe associazioni, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

## Disposizioni Finali

Art. 32 - Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.

GHEZZI MARIAROSA

CAVINA CHIARA

SENATORE ANNA

LORENZI GIULIA

GHEZZI LUCILLA

Moro Cois Mioro Cois De no fendore Justos foregi Luci lle Gheyn









